

## ANALISI E VALUTAZIONI SUL DECRETO RILANCIO

Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

### SANITA', PREVIDENZA, TERZO SETTORE, ENTI TERRITORIALI, FISCO, PUBBLICO IMPIEGO, MEZZOGIORNO

## SANITÀ

---

Con l'approvazione del Decreto “Rilancio”, il Governo prosegue il percorso di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, avviato lo scorso mese di aprile con il decreto “Cura Italia”, e proroga di sei mesi (fino al 31 gennaio 2021), lo stato di emergenza introdotto nel gennaio scorso.

Le disposizioni – finanziarie e strutturali - contenute nel provvedimento, sono racchiusi in 24 articoli, e sono mirate al potenziamento e al rilancio del Ssn (Servizio sanitario nazionale).

Complessivamente, vengono stanziati 3,250 mld, divisi in 3 settori assistenziali:

- a. 1,256 mld per l'assistenza territoriale;
- b. 1,467 mld per la rete ospedaliera;
- c. 526 mln per il personale;

Tenuto conto dei 1,410 mld di euro, stanziati in aprile dal Decreto “Cura Italia”, l'incremento del finanziamento del Fabbisogno sanitario nazionale, per l'anno 2020, ammonta a 4,660 mld di euro.

Un ammontare di risorse certamente significativo, ma ancora inadeguato rispetto ai mancati finanziamenti di questi ultimi 10 anni (circa 35 mld) e a fronte della situazione emergenziale del Covid-19 che il Ssn è chiamato a contrastare.

Diversamente dal decreto “Cura Italia” intervenuto nella 1<sup>a</sup> fase emergenziale, le norme contenute nel decreto “Rilancio”, vanno in direzione di una più articolata riorganizzazione del sistema sanitario e socio-sanitario.

Il decreto affronta varie questioni attinenti al Ssn, ma individua alcuni temi prioritari che, sostanzialmente, sono quelli sopra riportati:

1. **TERRITORIO:**  
Rete territoriale Covid; Assistenza domiciliare; Infermiere di comunità;
2. **OSPEDALI:**  
Covid-Hospital; Terapie intensive e sub-intensive; Pronto soccorso e ambulanze;
3. **PERSONALE:**  
il rafforzamento delle piante organiche con un piano straordinario di assunzioni di personale.

*Dalla lettura delle norme, si evidenzia uno sbilanciamento a favore della rete ospedaliera, in quanto quasi tutte le misure adottati sono di carattere “strutturale” e, quindi, non transitorie. Al contrario, le disposizioni mirate alla riorganizzazione dei servizi territoriali, sostanzialmente, sono collegate al*

*periodo emergenziale e, pertanto, per il solo 2020. In questo senso è necessario adoperarsi durante il dibattito parlamentare, affinché venga superato questa carenza, considerato che l'efficienza e l'efficacia dei servizi territoriali, sono decisivi non solo per contrastare la pandemia in atto, ma anche ai fini della prevenzione e dell'assistenza alle categorie più fragili, nonché della continuità assistenziale.*

Vediamo, nel dettaglio, i contenuti delle principali norme del decreto.

#### **Titolo I**

#### **Salute e Sicurezza**

#### **Art. 1 - (Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale)**

##### **Piani di assistenza territoriale**

- Per l'anno 2020, al fine di rafforzare l'offerta sanitaria e socio-sanitaria territoriale, necessaria a fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, le Regioni e le PA adottano **Piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale**. I Piani di assistenza territoriale prevedono specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti, l'organizzazione dell'attività di sorveglianza attiva effettuata a cura dei Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale nonché con le Unità speciali di continuità assistenziale (USCA).
- Le Regioni e le PA, inoltre incrementano le attività di sorveglianza attiva e di monitoraggio presso le **Residenze sanitarie assistite e le altre strutture residenziali**.

##### **Strutture territoriali COVID19**

- In continuità con le norme del decreto "Cura Italia", qualora fosse necessario, le Regioni, per far fronte ad improrogabili esigenze connesse alla **gestione dell'isolamento contagiati da SARS-CoV-2**, possono stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere e/o di altri immobili, con effetti fino al 31 dicembre 2020.

##### **Potenziamento dell'attività di assistenza domiciliare**

- Le Regioni e le PA incrementano e indirizzano le azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, sia per assicurare le attività di monitoraggio e assistenza connesse all'emergenza epidemiologica, sia per rafforzare i servizi di assistenza domiciliare integrata per i pazienti in isolamento domiciliare, nonché per i soggetti cronici, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, e in generale per le situazioni di fragilità.
- Le Aziende sanitarie, tramite i distretti, provvedono ad implementare le attività di assistenza domiciliare integrata o equivalenti, per i pazienti in isolamento.

##### **Infermiere di famiglia e Assistenti sociali**

- Le Aziende e gli Enti del Ssn, per rafforzare i servizi infermieristici distrettuali, introducono la **figura dell'infermiere di famiglia o di comunità**, per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati, anche supportando le USCA e i servizi offerti dalle cure primarie.
- Per la valutazione complessiva dei bisogni dei pazienti e l'integrazione con i servizi socio-sanitari, le USCA saranno integrate con la figura degli **Assistenti sociali**, in numero non

superiore ad un Assistente sociale ogni due Unità, per un monte ore settimanale massimo di 24 ore. Tali professionisti saranno retribuiti con un compenso lordo orario di 30 euro, inclusivo degli oneri riflessi.

### Centrali operative regionali

- Le Regioni e le PA provvedono, inoltre, all'attivazione di **Centrali operative regionali**, di coordinamento delle attività sanitarie e socio-sanitarie del territorio, che svolgano le funzioni in raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza-urgenza, anche mediante strumenti informativi e di telemedicina.

*Per il finanziamento delle misure di cui all'art.1, viene previsto, per il 2020, un incremento del Fabbisogno sanitario nazionale di 1.256.633.983 euro.*

### Art. 2 - (Riordino della rete ospedaliera in emergenza Covid-19)

#### Terapie intensive

- Le regioni e le PA al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, entro 30 gg. dall'entrata in vigore del presente decreto, predispongono un apposito Piano di riorganizzazione, volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, e lo presentano al Ministero della salute, il quale lo approva entro i successivi 30 gg. dalla ricezione .
- In caso di inadempienza da parte delle Regioni e delle PA, il piano è adottato dal Ministero della salute nel successivo termine di trenta giorni, sentita la Conferenza Stato/Regioni. Il Piano prevede:
  - o *l'incremento strutturale di 3.500 posti letto di Terapia Intensiva* (pari a 0,14 posti letto per mille abitanti);
  - o *ulteriori 4.225 posti letto di area semi-intensiva*, con relativa dotazione impiantistica idonea a supportare le apparecchiature di ausilio alla ventilazione, **mediante adeguamento e ristrutturazione di unità di area medica**, prevedendo che tali postazioni siano fruibili sia in regime ordinario, sia in regime di trattamento infettivologico ad alta intensità di cure. In relazione alla curva pandemica, per almeno il 50% di questi posti letto, si prevede la possibilità di immediata conversione in posti letto di terapia intensiva, mediante integrazione delle singole postazioni con la necessaria strumentazione di ventilazione e monitoraggio.

#### Ospedali mobili

- Sarà resa disponibile - per un periodo massimo di 4 mesi dalla data di attivazione - una dotazione di **300 posti letto suddivisa in 4 strutture movimentabili**, con una dotazione di 75 posti letto ciascuna.

#### Separazione dei percorsi assistenziali

- Le Regioni e le PA, nell'ambito delle unità assistenziali in regime di ricovero per pazienti affetti dal COVID-19, provvedono a consolidare la separazione dei percorsi rendendola

strutturale e assicurano la ristrutturazione dei Pronto Soccorso con l'individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi.

***Per questa serie di interventi di cui all'art.2, per il 2020, è previsto uno stanziamento complessivo di 1.467.491.667 euro, per il quale viene istituito un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero della salute.***

*A seguito dell'approvazione da parte del Ministero della salute di ciascun piano di riorganizzazione, la somma di 1.467.491.667 euro, viene trasferita sui capitoli del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, che è autorizzato a delegare i propri poteri ai Presidenti delle Regioni e delle PA.*

#### **Covid Ambulance**

- Le Regioni e le PA sono autorizzate a implementare i mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti inter ospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19.

***Art. 3 - (Modifica all'articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27)***

- Gli incarichi di lavoro per gli specializzandi dell'ultimo e penultimo anno - previsti dal Decreto Cura Italia - avranno una durata di 6 mesi, prorogabile, in ragione dello stato di emergenza, fino a 31 dicembre 2020.

***Art. 4 - Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19***

- Le Regioni, comprese quelle in Piano di rientro, possono riconoscere alle strutture sanitarie private accreditate, limitatamente al periodo dello stato di emergenza, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza Covid-19 e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti Covid. Le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l'incremento tariffario verranno stabilite con Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Mef, previo parere della Conferenza Stato- Regioni.

***Art. 5 - (Incremento delle borse di studio degli specializzandi)***

- Previsto un incremento di 4.200 borse di specializzazione in area medica. In particolare, saranno aumentate le borse in anestesia e rianimazione, medicina d'urgenza, pneumologia, malattie infettive e loro specialità equipollenti.

***Art. 6 - (Deroghe alle riduzioni di spesa per la gestione del settore informatico in ragione dell'emergenza da Covid-19)***

- In considerazione delle funzioni che è chiamato ad assolvere per la gestione dello stato di emergenza in atto, al Ministero della salute non si applicano, per l'anno 2020, le riduzioni di spesa previste dalle norme vigenti.<sup>1</sup>

**Art. 7 - (Metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione)**

- Il Ministero della salute potrà trattare dati personali, anche relativi alla salute degli assistiti, raccolti nei sistemi informativi del Ssn, nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare per lo sviluppo di metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione.
- Con decreto del Ministro della salute, avente natura regolamentare, da adottarsi previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati personali, che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le modalità di acquisizione dei dati dai sistemi informativi dei soggetti che li detengono e le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonché i tempi di conservazione dei dati trattati.

**Art. 8 - (Proroga validità delle ricette limitative dei farmaci classificati in fascia A)**

- Limitatamente al periodo emergenziale, si prolunga il periodo di validità della prescrizione medica dei medicinali classificati in fascia A per una durata massima di ulteriori 30 giorni. Per i pazienti già in trattamento con i medicinali con ricetta scaduta e non utilizzata, la validità è prorogata per una durata di 60 giorni dalla data di scadenza
- Per le nuove prescrizioni da parte del centro o dello specialista, la norma dispone che, a decorrere dalla data di decorrenza del provvedimento, la validità della ricetta è estesa a una durata massima di 90 giorni per un numero massimo di 6 pezzi per ricetta, fatte salve le disposizioni più favorevoli già previste (per le patologie croniche e invalidanti, antibiotici iniettabili e soluzioni per infusioni) dalle norme vigenti in materia.
- Nei casi in cui il paziente presenti un peggioramento della patologia di base o un'intolleranza, o nel caso in cui il trattamento preveda il monitoraggio di parametri che ne comporti la sospensione o l'aggiustamento della posologia, l'estensione di validità non potrà essere automatica, ma dovrà essere contattato il centro o lo specialista di riferimento con modalità che saranno definite dalle singole Regioni o PA.

Tali disposizioni si applicano anche alle ricette di medicinali classificati in fascia A con ricetta limitativa, erogati nel canale della farmaceutica convenzionata.

**Art. 9 - (Proroga piani terapeutici)**

- La disposizione mira a prorogare, nel periodo di dichiarazione dello stato di emergenza da rischio epidemiologico, i diversi piani terapeutici per persone con disabilità, che includono la fornitura di ausili e protesi per l'incontinenza, stomie, laringectomizzati e per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio.

---

<sup>1</sup> commi 610 e 611 della legge di bilancio per il 2020, che prevedono per le amministrazioni pubbliche, per il triennio 2020-2022 un risparmio di spesa annuale, pari al 10 % della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017.

**Art. 10 - (Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27)**

- La norma specifica che il Fondo di solidarietà per i familiari di vittime del Covid-19 viene esteso a tutti gli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari. Inoltre ridefinisce la tipologia delle donazioni anti spreco per il rilancio della solidarietà sociale.

**Art. 11 - (Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico)**

- Si punta al potenziamento e al rafforzamento delle disposizioni concernenti la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE), finalizzato alla raccolta dei dati e dei documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito.

**Art. 12 – (Accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi)**

- Per accelerare l'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi le strutture sanitarie, i medici, i medici necroscopi o altri sanitari delegati, dovranno inviare al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze i dati: dell'avviso di decesso, del certificato necroscopico, della denuncia della causa di morte, dell'attestazione di nascita, della dichiarazione di nascita.
- Il Sistema Tessera Sanitaria dovrà quindi rendere immediatamente disponibili, senza registrarli, quei dati all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (Anpr), tramite Posta elettronica certificata (Pec), ai Comuni non ancora collegati alla Anpr e all'ISTAT.
- Tale modalità esonera i soggetti interessati all'ulteriore invio ai Comuni di ulteriore attestazione cartacea.

**Art. 13 - (Rilevazioni statistiche dell'ISTAT connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19)**

- L'ISTAT è autorizzato, fino al termine dello stato di emergenza e per i dodici mesi successivi, a trattare dati personali, anche inerenti alle particolari categorie di dati, e relativi a condanne penali e reati, per effettuare rilevazioni, elaborazioni e analisi statistiche, per comprendere la situazione economica, sociale ed epidemiologica italiana.

**Art. 14 – (Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali e proroga dei termini previsti per la scadenza di stati di emergenza e contabilità speciali)**

- La norma prevede, per l'anno 2020, un incremento di **1,5 miliardi di euro** per il Fondo per le emergenze nazionali (FEN), di cui **1 miliardo** destinato al finanziamento degli interventi di competenza del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria da COVID-19.
- I termini di scadenza degli stati di emergenza, diversi da quello dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 per il Covid-19, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono prorogati per ulteriori sei mesi. Alle attività connesse alle proroghe di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse già stanziata a legislazione vigente.

**Art. 15 – (Incremento risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e disposizioni in materia di volontariato di protezione civile)**

- Per l'anno 2020, è previsto un incremento di 20 mln di euro, del Fondo nazionale per il servizio civile.

- E' previsto il divieto di cumulo del rimborso per il mancato guadagno giornaliero, dei volontari lavoratori autonomi, impegnati nell'emergenza Covid-19, con l'indennità prevista dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), ciò in ragione del fatto che entrambe le misure anzidette hanno la medesima finalità.

**Art. 16 - (Misure straordinarie di accoglienza)**

- I posti disponibili nelle strutture del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, per un termine non superiore ai sei mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza, potranno essere utilizzati per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, fermo restando quanto previsto dal decreto Cura Italia in materia di servizi per l'accoglienza.

**Art. 17 - (Modifiche all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)**

- La modifica stabilisce che il Dipartimento della protezione civile, il Commissario straordinario e i soggetti attuatori, impegnati a fronteggiare l'emergenza Covid-19, rispetto alla requisizione, possano utilizzare ulteriori strumenti per acquisire strutture per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare.

**Art. 18 - (Utilizzo delle donazioni)**

- La norma consente l'utilizzo, da parte del Dipartimento della protezione civile, delle risorse finanziarie disponibili sui conti correnti, e intestati appunto al Dipartimento della protezione civile "*dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus COVID-19*". Di fatti, tra le competenze del Commissario straordinario, rientra anche quella di provvedere "*all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale*".

**Art. 19 - (Funzionamento e potenziamento della Sanità militare)**

- Per far fronte all'emergenza epidemiologica del virus COVID-19, viene incrementato il personale medico e infermieristico militare per ulteriori 170 unità, di cui 70 medici (30 della Marina militare, 30 dell'Aeronautica militare e 10 dell'Arma dei carabinieri) e 100 infermieri per metà della Marina e per metà dell'Aeronautica, secondo le medesime forme di arruolamento straordinario, temporaneo e con ferma eccezionale di un anno.
- A tal fine viene autorizzata la spesa di 4.682.845 euro per l'anno 2020 e di 3.067.407 per l'anno 2021.
- Allo scopo di sostenere le attività e l'ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari, previsti dal decreto "Cura Italia" viene autorizzata la spesa di euro 84.132 per l'anno 2020.

**Art. 20 - (Misure per la funzionalità delle Forze armate - personale sanitari e delle sale operative)**

- Per lo svolgimento, da parte del personale sanitario delle Forze armate, dei maggiori compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, viene autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 1.000.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario.

## PREVIDENZA

---

*Sono da segnalare la proroga al 16 settembre dei termini per il versamento dei contributi e altri adempimenti sospesi in questo periodo di emergenza, la semplificazione di procedure per il Fondo di garanzia Tfr, la possibilità per INPS e INAIL di aumentare le spese dirette ad implementare i servizi ai cittadini.*

### **ART. 97 – Fondo di garanzia TFR**

Vengono precisati alcuni passaggi procedurali relativi al pagamento delle prestazioni del Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto (art. 2 della legge 297/1982), prevedendo che i pagamenti siano effettuati entro 60 giorni dalla richiesta sul conto corrente del beneficiario, e che il Fondo sia surrogato di diritto al lavoratore e suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei condebitori solidali del debitore.

### **ARTT.101-102 – Incremento spese INPS e INAIL**

Le spese di INPS e INAIL per l'erogazione di prestazioni per il sostegno al reddito dei cittadini possono essere incrementate nel 2020 in misura non superiore a 68 milioni di euro per l'INPS 45 milioni di euro per l'INAIL..

### **Artt. 126-127 – Proroga dei termini di versamento di contributi e imposte sospesi**

Vengono prorogati al 16 settembre 2020 i termini per i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali, dei premi INAIL e imposte, sospesi da varie disposizioni contenute nei decreti legge n. 18/2020 e n. 23/2020. Per le federazioni, associazioni, enti, società sportivi la sospensione dei contributi e delle ritenute alla fonte è inoltre prorogata dal 31 maggio al 30 giugno.

La ripresa dei versamenti può avvenire entro il 16 settembre 2020 in unica soluzione o con un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con versamento della prima entro il 16 settembre 2020. In ogni caso non sono applicate né sanzioni né interessi e non si fa luogo alla restituzione di quanto versato.

### **ARTICOLO 150 – Ripetizione dell'indebito sulle prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di imposta.**

Dal 1° gennaio 2020 la restituzione delle somme indebitamente erogate sulle prestazioni previdenziali e sulle retribuzioni dall'ente di previdenza o datore di lavoro sostituti di imposta viene effettuata al netto delle ritenute fiscali e non al lordo come oggi avviene.

### **ART. 192 – Differimento del termine per la procedura di riequilibrio dell'INPGI**

Viene differito dal 30 giugno al 31 dicembre 2020 il termine previsto dalla procedura per il riequilibrio finanziario della presentazione del bilancio attuariale da parte dell'INPGI ai Ministeri vigilanti.

**ART. 193 – Contribuzione figurativa giornalisti in cassa integrazione in deroga**

Si prevede che per i giornalisti dipendenti, iscritti alla gestione sostitutiva dell'INPGI, ai quali è erogata dall'INPS la cassa integrazione in deroga, la contribuzione figurativa venga accreditata presso l'INPGI.

**TERZO SETTORE**

---

*Il Decreto prevede un'ampia serie di agevolazioni o contributi, anche a fondo perduto, per i diversi soggetti di Terzo settore, sia sostenendone i maggiori costi derivanti dall'operare durante l'emergenza (ad esempio per attività socio-sanitarie assistenziali), sia intervenendo per compensare i mancati introiti dovuti alla forzata interruzione e che ne metterebbero a rischio la continuità nella fase di ripartenza. Si tratta di un giusto riconoscimento del valore sociale ed economico delle attività di interesse generale svolte dal Terzo Settore, specie a favore delle persone e famiglie più in difficoltà.*

**ART. 15 - Disposizioni in materia di volontariato di protezione civile**

Divieto di cumulo per il lavoratore autonomo, che svolge attività di volontariato di protezione civile, dell'indennità prevista dalla disciplina della protezione civile con quelle del decreto "Cura Italia", perché entrambe con la finalità di compensare il mancato guadagno.

**ART.25 - Contributo a fondo perduto**

Il contributo per compensare la riduzione del fatturato o dei corrispettivi, secondo quanto riportato nella relazione al decreto è riconosciuto anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

**ART. 28 - Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d'azienda e cessione del credito (vedi anche capitolo FISCO)**

Il Credito d'imposta dei canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, ma ~~se~~ destinati all'attività istituzionale, vale anche per gli Enti del Terzo Settore.

**ART. 66 - Modifiche all'articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale**

Si estende ai volontari l'utilizzo dei Dpi già previsto per i soli lavoratori in caso di impedimento oggettivo al mantenimento del distanziamento.

**ART. 67- Incremento Fondo Terzo settore**

Viene incrementato il Fondo già costituito con la riforma del terzo settore (art. 72 del decreto legislativo 117/2017- sez.seconda) con ulteriori 100 milioni di euro per sostenere le attività volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali;

**ART.77 - Modifiche all'articolo 43 della L. 27/2020 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore**

Si estendono a tutti gli enti del terzo settore, in riferimento alle attività di interesse generale, i contributi per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale già previsti per le imprese;

**Art.120 Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro**

Viene previsto anche per associazioni fondazioni e altri enti privati, compresi quelli del terzo settore, il credito d'imposta per adeguare gli ambienti di lavoro alle prescrizioni per l'emergenza sanitaria

**ART. 125 - Credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro ed acquisto di Dpi (vedi anche capitolo FISCO)**

Viene modificato l'articolo 64 della L.27/2020 estendendo agli enti non commerciali, compresi quelli di terzo settore, il credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, già introdotto per soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione

**ART. 126 - 127 – Proroga dei termini di ripresa della riscossione di versamenti fiscali e contributivi (vedi anche capitolo PREVIDENZA)**

Vengono prorogati i termini di sospensione degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributi al mondo associativo, comprese organizzazioni di volontariato, onlus, associazioni di promozione sociale;

**ART. 156 – Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019 (vedi anche capitolo FISCO)**

Prevista l'anticipazione a quest'anno dell'erogazione del 5 per mille relativo all'anno finanziario 2019;

**ART. 246 – Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno (vedi anche capitolo MEZZOGIORNO)**

Vengono introdotti contributi a fondo perduto per sostenere gli Enti di Terzo Settore del Mezzogiorno (esclusi quelli con finalità sanitarie, di formazione universitaria, ricerca scientifica, di cooperazione internazionale) per rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a fronte dell'emergenza sanitaria. Lo stanziamento, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, è di 120 milioni di euro per il 2020 (di cui 20 mln. riservati ad interventi per il contrasto

alla povertà educativa). L’Agenzia per la coesione emanerà avvisi pubblici per stabilire finalità, criteri e modalità di erogazione, e le Regioni potranno concedere ulteriori contributi a valere sui Programmi europei regionali.

## ENTI TERRITORIALI

---

*I livelli di amministrazione decentrata sono la prima linea nella erogazione ai cittadini di quei servizi pubblici che si sono rivelati quanto mai essenziali nella attuale situazione di crisi; è quindi fondamentale che venga garantita la continuità delle prestazioni che assicurano.*

*Si prevedono misure “in emergenza” per risolvere le pressanti difficoltà di pagamento dei debiti commerciali, disponendo differimenti di termini e scadenze per i pagamenti dei debiti; sospensioni e possibilità di rinegoziazioni per i mutui; diverse forme di anticipazione di risorse e di liquidità, anche relativamente al finanziamento sanitario corrente; specifici fondi quali il “Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali” (12 mld per il 2020).*

*Si prevedono anche misure più strutturali, quali il “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali” (3,5 mld per il 2020) e il “Fondo per l’esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome” (1,5 mld per il 2020).*

*Andrà verificata puntualmente l’efficacia delle misure previste, attraverso la funzionalità delle procedure indicate per la loro attuazione e la congruità delle risorse stanziare per il loro finanziamento, anche in base all’evoluzione della situazione, e prevedere, se necessario, un prolungamento e una continuità nel tempo di queste misure, molte delle quali sono limitate al 2020.*

### **ART. 106 - Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali**

Si prevede l’istituzione di un fondo di 3,5 mld, di cui 3 mld per i comuni e 0,5 mld per province e città metropolitane, per il 2020, presso il Ministero dell’Interno da ripartire, entro il 10 luglio 2020, con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze sulla base della perdita di gettito e dei fabbisogni per le funzioni fondamentali, valutati dal tavolo tecnico istituito presso il MEF.

Per assicurare una celere erogazione, si prevede di erogare il 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto a titolo di acconto in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019, come risultanti dal SIOPE.

### **ART. 107 - Reintegro Fondo di Solidarietà Comunale a seguito dell’emergenza alimentare**

Viene ripristinata la dotazione del Fondo di solidarietà comunale, incrementandola di 400 mln per il 2020 che, con l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, era stato destinato ad interventi di solidarietà alimentare in favore di Enti Locali.

**ART. 108 - Anticipazione delle risorse in favore di province e città metropolitane**

Viene anticipata l'erogazione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province e le città metropolitane per il 2020. Si tratta di un fondo istituito fin dal 2016, valevole sino alla revisione del sistema di finanziamento delle Province e delle Città metropolitane (federalismo fiscale).

Per assicurarne l'erogazione per il 2020 è prevista una dotazione di 184.809.261 di euro presso il Ministero dell'Interno.

**ART. 110 - Rinvio termini bilancio consolidato**

Viene differito dal 30 settembre al 30 novembre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio consolidato da parte di regioni ed enti locali.

**ART. 111- Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome**

Viene istituito un fondo di 1,5 mld per il 2020 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze da ripartire tra Regioni e Province autonome entro il 31 luglio 2020, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base della perdita di gettito valutata, in relazione alla situazione di emergenza, dal tavolo tecnico previsto presso il MEF, che esamina le conseguenze connesse all'emergenza Covid-19, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate regionali destinate a finanziare le spese essenziali connesse alle funzioni in materia sanità, assistenza e istruzione.

**ART. 112 - Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di cui al c. 6, art. 18, DL 23/2020**

Viene istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo di 200 mln per il 2020, da assegnare, sulla base della popolazione, ai comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza. I comuni beneficiari devono destinare le risorse ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da Covid-19.

**ART. 113 - Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione**

Gli enti locali possono effettuare nel corso del 2020 operazioni di rinegoziazione di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa Depositi e Prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

**ART. 114 - Differimento di termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche**

Vengono prorogati, per il 2020, i termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per il potenziamento degli investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività.

I termini per l'inizio dell'esecuzione dei lavori sono differiti dal 15 maggio al **15 luglio**; i termini per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno per la revoca, in tutto o in parte, dei contributi, in caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione o di parziale utilizzo e loro

assegnazione ad altri enti sono differiti dal 15 giugno al **30 agosto**; infine i termini richiesti a tali ultimi beneficiari per l'avvio dei propri lavori sono differiti dal 15 ottobre al **15 novembre**.

#### **ART. 115 - Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali**

Si istituisce presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo di 12 mld per il 2020 per concedere anticipazioni a regioni, province autonome ed enti locali, che si trovino in stato di carenza di liquidità, anche derivante dalla situazione straordinaria di emergenza sanitaria per l'epidemia da Covid-19, al fine di far fronte al pagamento dei debiti di carattere commerciale certi, liquidi ed esigibili.

Il Fondo è articolato in due Sezioni, una con dotazione di **8 mld** per assicurare la liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari; l'altra con una dotazione di **4 mld** per assicurare la liquidità a regioni e province autonome per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Nell'ambito della prima Sezione, le risorse sono ripartite in due quote, una di **1,5 mld** destinata alle regioni e province autonome, l'altra di **6,5 mld** destinata agli enti locali.

#### **ART. 116 - Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome**

Sono consentite anticipazioni di liquidità da parte di Cassa depositi e Prestiti a favore degli enti territoriali, destinate ad accelerare il pagamento dello stock di debiti certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forniture, appalti, e obbligazioni per prestazioni professionali, maturati sino al 31 dicembre 2019, nei confronti dei fornitori di beni e servizi, assicurando liquidità alle imprese, con benefici per l'intero sistema economico nazionale.

Le anticipazioni di liquidità non comportano disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentono di superare temporanee carenze di liquidità ed effettuare pagamenti per spese per cui è già prevista idonea copertura di bilancio, quindi non costituiscono indebitamento.

Vengono regolate modalità e tempi di restituzione dell'anticipazione, con un piano di ammortamento che decorre **dal 2022** e rate annuali con scadenza entro il 31 ottobre di ciascun anno, per un massimo di **30 anni** e un tasso d'interesse pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.

#### **ART. 117- Disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari**

Le disposizioni sono indirizzate ad incrementare la liquidità disponibile presso gli enti sanitari allo scopo di favorire una corretta e tempestiva gestione dei pagamenti nel momento di emergenza derivante dal Covid-19.

Sono rese disponibili, per le regioni e gli enti sanitari, anticipazioni del finanziamento sanitario ordinario corrente per l'anno 2020 e per taluni anni precedenti, nelle more del perfezionamento dei procedimenti amministrativi e/o delle verifiche degli adempimenti in ambito sanitario a cui l'erogazione di tali risorse è subordinata.

## FISCO

---

*Le disposizioni di carattere fiscale sono contenute nel Titolo VI, composto da 46 articoli e da altre norme (come ad esempio quella relativa all'IRAP o alla "tax credit vacanze") enunciate in altre parti del Decreto Legge.*

*Di particolare rilievo è la decisione di abrogare le clausole di salvaguardia, scongiurando così l'incremento automatico delle aliquote IVA e delle accise da gennaio 2021. La scelta è dettata dalla necessità di evitare un inasprimento fiscale che avrebbe effetti ulteriormente depressivi sul ciclo economici.*

*Riteniamo opportuna la decisione di salvaguardare il bonus 80 euro (incrementato a 100 euro per alcune fasce di reddito) mantenendolo invariato anche per quei lavoratori dipendenti che a causa dell'emergenza Covid abbiano subito una riduzione del reddito tale da portarli al di sotto di 8.175 euro di reddito annuo.*

*In una contingenza eccezionale e nella necessità di rilanciare l'economia, il decreto stabilisce la trasformazione di alcune detrazioni in credito di imposta, cedibile anche al fornitore che ha realizzato l'opera a fronte di uno sconto di pari entità. Certamente il meccanismo può avere un effetto di forte incentivo ed è significativo che la norma abbia carattere sperimentale per un tempo circoscritto. Tale scelta consentirà, infatti, di valutarne l'efficacia da un punto di vista economico, di impatto sui conti pubblici e ~~sia~~ di efficacia fiscale.*

*Particolare rilievo assume l'intervento sull'IRAP a sostegno delle imprese che, a nostro parere, doveva essere inquadrato all'interno di un più complessivo quadro di riforma fiscale anche a sostegno di lavoratori, pensionati e famiglie, salvaguardando il finanziamento al sistema sanitario, cui l'imposta è collegata.*

### **ART. 24 – Disposizioni in materia di versamento IRAP**

Le imprese con un volume di ricavi entro i 250 milioni di euro e i lavoratori autonomi con un pari livello di compensi non sono tenuti al pagamento del saldo IRAP per il 2019 e dell'acconto (pari al 40%) per il 2020. Il costo previsto della misura è pari 3,9 miliardi per il 2020. Allo scopo di compensare almeno in parte le minori entrate conseguenti per le Regioni e le Province autonome non destinate al servizio sanitario nazionale è istituito un apposito Fondo con 448 milioni di euro da ripartire con decreto del Mef entro 30 giorni.

### **ART. 28– Credito di imposta canoni di locazione**

Per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, con compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, è riconosciuto un credito di imposta del 60% sul canone di locazione di immobili destinati all'attività commerciale, industriale, di lavoro autonomo. Per poter beneficiare ~~del~~ di tale credito i locatari devono aver rilevato una riduzione del fatturato almeno del 50% nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, rispetto all'esercizio precedente. Per le strutture alberghiere viene invece previsto un trattamento di miglior favore, e il credito di imposta viene riconosciuto indipendentemente dal volume del fatturato. Il credito viene utilizzato nel periodo di imposta relativo al sostenimento della spesa o anche in compensazione, ma dopo aver effettuato il

pagamento. Il credito di imposta può anche essere ceduto al locatore che applica il relativo sconto o ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito.

## **TITOLO VI – MISURE FISCALI**

### **ART. 119 – Incentivi per efficientamento energetico, “sismabonus”, fotovoltaico e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici**

La norma stabilisce l'incremento al 110% della detrazione per le spese sostenute per gli interventi destinati al miglioramento dell'efficienza energetica, per la riduzione del rischio sismico, per l'installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. La norma, di tipo sperimentale e limitata nel tempo, vale per lavori eseguiti nel periodo compreso tra il 31 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 e spetta alle persone fisiche. L'obiettivo è dunque quello di dare un forte impulso alla ripresa del settore, favorendo interventi di miglioramento energetico che dovranno rispondere a precisi requisiti, verificati da un tecnico.

### **ART. 120 - Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro**

Per consentire agli esercenti di attività di impresa, arte e professioni con attività aperte al pubblico, di adeguarsi alle prescrizioni sanitarie di distanziamento e contenimento del Covid 19 e di riaprire le loro attività in sicurezza, viene riconosciuto un credito di imposta del 60% per una spesa massima nel 2020 di 80.000 euro, sostenuta per adeguare gli ambienti di lavoro, inclusi interventi edilizi per il rifacimento di mense, spogliatoi, acquisti di arredi di sicurezza e delle apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti.

### **ART. 121 - Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile**

Per il 2020 e 2021 la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficientamento energetico, misure antisismiche, realizzazione di impianti fotovoltaici, recupero facciate esterne, può essere trasformata in uno sconto che è anticipato dal fornitore che ha realizzato l'intervento (e che lo recupererà a sua volta sotto forma di credito di imposta); oppure in credito di imposta che può essere ceduto ad altri soggetti, inclusi istituti di credito. Viene quindi stabilita, sperimentalmente per un biennio, la possibilità di cedere o trasformare la detrazione, con l'obiettivo di incentivare lavori che già il legislatore riteneva meritevoli di un trattamento fiscale di favore, in modo da sostenere una più rapida ripresa del settore.

### **ART. 123 - Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accise**

Di particolare rilevanza è la decisione di sopprimere definitivamente le clausole di salvaguardia che avrebbero determinare incrementi automatici delle aliquote IVA e delle accise da gennaio 2021. La norma ha un effetto rilevante perché elimina il rischio dell'incremento dell'IVA che in questo frangente aggraverebbe ulteriormente un ciclo economico eccezionalmente negativo. La loro soppressione ha un costo rilevante marcato in termini di risorse impiegate (circa 19 miliardi nel 2021 e 25 nel 2022), per le quali dovranno essere predisposte le opportune coperture ipotizzando anche le modalità di restituzione successiva del nuovo debito contratto.

**ART. 124 - Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19**

La cessione di mascherine, dispositivi medici e di protezione individuale, è oggi soggetta ad aliquota IVA ridotta pari al 5%. Considerando la particolare situazione di emergenza, a questi beni viene riconosciuto un trattamento di maggior favore fino al 31 dicembre 2020, stabilendo che la loro cessione sia esente dall'IVA.

**ART. 125 - Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro**

È riconosciuto un credito di imposta del 60% su una spesa massima di ~~200mila~~ 60mila euro sostenuta nel 2020 per le spese di sanificazione dell'ambiente di lavoro, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, detergenti, termometri e termo scanner. I soggetti che possono beneficiare dell'agevolazione fiscale sono gli esercenti arti e professioni, gli enti non commerciali, del terzo settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti.

**ART. 128 - Salvaguardia del credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del T.U.I.R., ovvero del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 2020, n. 21**

La norma intende mantenere integro il diritto al bonus 80 euro e alla sua integrazione a 100 euro stabilita dalla legge 21/2020, per tutti quei lavoratori dipendenti che per effetto dell'epidemia da Covid 19 abbiano avuto una riduzione del reddito da lavoro e risultino così incapienti. Il datore di lavoro, per l'attribuzione del bonus, prenderà in considerazione la retribuzione contrattuale e non gli importi delle misure di sostegno al lavoro. Le somme saranno erogate nella prima retribuzione utile o comunque in sede di conguaglio.

**ART. 133- Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate**

L'applicazione della plastic tax e della sugar tax, introdotte nel nostro ordinamento con la legge di Bilancio per il 2020, sono posticipate al 1° gennaio 2021. Anche questa norma rientra tra quelle che hanno come obiettivo l'alleggerimento fiscale, in modo da consentire alle imprese di superare con ~~meno~~ minor fatica questo frangente economico negativo.

**ART. 144 - Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni**

Il versamento degli importi richiesti in seguito a controlli formali o automatizzati, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e l'entrata in vigore del decreto, sono considerati tempestivi se vengono effettuati entro il 16 settembre 2020. La norma stabilisce inoltre che i pagamenti in scadenza tra l'entrata in vigore del decreto ed il 31 maggio possano essere perfezionati entro il 16 settembre, senza il pagamento di ulteriori sanzioni e interessi. I contribuenti potranno anche rateizzare gli importi in un numero massimo di quattro rate mensili, con scadenza il 16 di ogni mese a partire da settembre 2020.

**ART. 145 - Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo**

Nel 2020 in sede di rimborsi fiscali non verranno portati in compensazione i crediti di imposta con le somme iscritte a ruolo. Pertanto verranno effettuati i rimborsi a tutti i contribuenti con la finalità - condivisibile - di immettere liquidità nel sistema economico attraverso le famiglie.

**ART. 147 - Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24**

Il limite massimo dei crediti compensabili nel modello F24 è aumentato da 700 mila a 1 milione di euro.

**ART. 149- Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta**

La norma stabilisce la proroga al 16 settembre 2020 dei versamenti dovuti per atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e recupero di crediti di imposta in scadenza tra il 9 marzo ed il 31 maggio 2020. Il pagamento potrà essere effettuato in un'unica soluzione oppure rateizzato in quattro quote mensili senza il pagamento di ulteriori interessi.

**ART. 152 - Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni**

Tra l'entrata in vigore del decreto e il 31 agosto 2020 sono sospesi i pignoramenti presso terzi effettuati prima della stessa data dall'agente della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo, riguardanti stipendi e salari, comprese quelle dovute a causa di licenziamento o a titolo di pensione.

**Art.153 - Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973**

Prevede che, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, il debitore possa ricevere il pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti delle P.A. anche nel caso in cui sia inadempiente (importo pari almeno a 5.000 euro) all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più di cartelle di pagamento.

**ART. 154 - Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'Agente della riscossione**

Il termine dei versamenti scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, slittano al 31 agosto. Inoltre è stabilita la decadenza del debitore dalle rateazioni in caso di mancato pagamento in 10 rate (invece di cinque) per i piani di dilazione in essere all'8 marzo 2020, e per i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020. Si consente che il versamento di tutte le rate della "rottamazione-ter" e del c.d. "saldo e stralcio" in scadenza nell'anno in corso possa essere eseguito entro il 10 dicembre 2020 e si ~~agevola~~ favorisce la dilazione di alcuni debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.

**ART. 156 - Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019**

Viene anticipata al 2020 l'erogazione delle risorse relative al 5 per mille dell'anno finanziario 2019. Non si terrà conto per la ripartizione delle indicazioni contenute nelle dichiarazioni dei redditi

presentate in ritardo o per ravvedimento. L'elenco degli ammessi e degli esclusi dal riparto verrà pubblicato entro il 31 luglio, e le risorse erogate entro il 31 ottobre. La norma ha la finalità di far fronte alle difficoltà degli enti del terzo settore che svolgono un ruolo rilevante di interesse sociale e che hanno esigenze di liquidità, divenute più pressanti in seguito all'emergenza epidemiologica.

#### **ART. 157 - Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali**

Gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione di una sanzione, recupero crediti e liquidazione, che hanno termine di decadenza che scade tra il 9 marzo e il 31 dicembre, sono notificati non prima del 1° gennaio 2021 ed entro il 31 dicembre 2021. La disposizione non si applica tuttavia alla notifica degli atti caratterizzati da indifferibilità e urgenza (ad es. frodi fiscali), agli atti che prevedono una comunicazione di notizia di reato, a quelli conseguenti l'applicazione dei provvedimenti cautelari. L'obiettivo è evitare la concentrazione delle notifiche e di riprenderne gradualmente la distribuzione con un più ampio lasso di tempo a disposizione.

#### **Art.159 - Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730**

La norma permette ai contribuenti che hanno un sostituto d'imposta di presentare il 730 senza sostituto per ricevere il conguaglio direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Questo per andare incontro ai datori di lavoro che potrebbero trovarsi in difficoltà ad anticipare i rimborsi per carenza di liquidità.

#### **ART. 176 - Tax credit vacanze**

Ai nuclei familiari con un reddito ISEE ordinario o corrente non superiore a 40.000 euro viene riconosciuto un credito di 500 euro per nucleo familiare, 300 se composto da due persone e 150 per quelli composti da una sola persona, per il pagamento di servizi offerti in ambito turistico. Il credito è riconosciuto se le spese relative sono effettuate in un'unica soluzione, a favore di una singola impresa, documentate da fattura elettronica e il pagamento deve avvenire senza l'ausilio di piattaforme informatiche diverse da quelle delle agenzie viaggi e dei tour operator. Il credito, inoltre, deve essere fruito per l'80% sotto forma di sconto da parte del fornitore di servizi e per il restante 20% come detrazione d'imposta.

#### **ART. 177- Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico**

Si stabilisce l'abolizione della prima rata IMU in scadenza il 16 di giugno per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari (marittimi, fluviali e lacuali), gli immobili D2 (alberghi e pensioni), e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Contestualmente viene creato un Fondo pari a 74,90 milioni di euro a favore dei comuni per compensarli almeno in parte delle conseguenti minori entrate.

## PUBBLICO IMPIEGO

---

*Il decreto prevede diverse misure orientate alla necessità di rafforzare il servizio pubblico allo scopo di garantire una sana relazione fra cittadini, imprese e territori offrendo una risposta qualitativamente e quantitativamente efficiente, e andando ad incidere sugli attuali limiti e difficoltà in cui le Amministrazioni pubbliche continuano ad operare. Il testo individua un complesso di misure - volte ad affrontare la cosiddetta "Fase 2" - che spaziano dalla necessità di ricalibrare gli equilibri nel sistema sanitario fra la dimensione ospedaliera e quella territoriale (come spesso sollecitato dalla CISL) superando i limiti imposti al reclutamento del personale e alla sua formazione, e quelli relativi alla possibilità di riconoscere una più adeguata remunerazione ai dipendenti del servizio sanitario nazionale in deroga agli attuali vincoli ordinamentali. Fra gli aspetti oggetto del provvedimento è da evidenziare quello del lavoro agile, rispetto a cui dovranno essere rafforzate le norme che attualmente lo regolano, per consentire ai lavoratori coinvolti di poter fruire di tutte le tutele correlate in via ordinaria all'orario di lavoro finora tradizionalmente inteso, riportando lo stesso sotto l'alveo della contrattazione. Si tratta di misure importanti ma non ancora risolutive per compensare il disinvestimento operato negli ultimi quindici anni nel settore. Nell'iter di conversione andranno inoltre recuperate alcune inapproprietezze, a partire dalla rivisitazione della norma sui concorsi in forma decentrata che supera l'attuale normativa a garanzia del personale interno e quella del rafforzamento ulteriore delle borse di specializzazione per i medici.*

### **Art. 1 – Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale**

Molte sono le misure volte al potenziamento dell'offerta sanitaria e socio sanitaria territoriale per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, con importanti investimenti sul personale.

#### **Comma 5**

Al fine di rafforzare l'offerta infermieristica sul territorio è stata prevista la possibilità per le aziende e gli enti del SSN di utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a decorrere dal 15 maggio e fino al 31 dicembre 2020, con infermieri che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, in numero non superiore a 8 infermieri ogni 50.000 abitanti. Dal 1 gennaio 2021 le aziende e gli enti del SSN possono procedere per la medesima finalità ad assunzioni a tempo indeterminato sempre nel numero massimo di 8 infermieri ogni 50.000 abitanti.

Per l'attuazione di questa misura è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 332.640 mln di euro in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente, somma incrementata fino a 480 milioni di euro nel 2021.

### **Art. 2 – Riordino della rete ospedaliera in emergenza Covid-19**

#### **Comma 1**

Piani di riorganizzazione per l'offerta ospedaliera. Si rende strutturale sul territorio nazionale la dotazione di almeno 3.500 posti di terapia intensiva, con un rapporto distribuito in Italia di 0,14 posti letto per 1.000 abitanti.

### **Comma 2**

Programmazione di almeno 4.225 posti letto di terapia semi-intensiva, con la possibilità – all’occorrenza – di trasformazione del 50% di essi in posti di terapia intensiva. Si provvede con le dotazioni organiche vigenti

### **Comma 3**

Creazione di n.4 unità movimentabili di terapia intensiva, ciascuna con una dotazione di n. 75 posti (capienza complessiva: 300). La previsione di utilizzo è almeno fino al 31/12/2020. L’allocazione sarà decisa in zone preventivamente individuate dalle regioni e province autonome.

### **Comma 5**

Le Regioni e le province autonome sono autorizzate a implementare i mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti affetti da Covid-19, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri. Per l’operatività di tali mezzi si possono assumere medici, infermieri e operatori tecnici.

### **Comma 6**

Si prevede che siano destinate alla contrattazione decentrata risorse per 190 milioni di euro, volte alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale , in deroga all’art. 23 del DLgs. N. 75/2017.

La spesa complessiva prevista sia per il piano straordinario di assunzioni di personale sanitario e socio-sanitario, sia per le misure a sostegno del salario accessorio del personale, ammontano a complessivi 430.975 milioni di euro.

### **Comma 7**

Al fine di garantire una più ampia funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono conferire - decorrere dal 15 maggio e fino al 30 dicembre 2020 - incarichi di lavoro autonomo, anche di CO.CO.CO, a professionisti del profilo di assistente sociale, in numero non superiore ad un assistente sociale ogni due unità per un monte ore settimanale di massimo 24 ore. Per l’attuazione di questa misura per l’anno 2020 è autorizzata una spesa di 14,256 mln di euro, in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente.

### **Art. 5 – Incremento delle borse di studio degli specializzandi**

L’articolo prevede l’aumento del numero delle borse di studio per la formazione specialistica dei medici per dare una prima risposta alla cronica carenza di personale medico nel ns. Paese.

L’ulteriore spesa autorizzata per gli anni 2020 e 2021 è pari a 105 milioni di euro e 109,2 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024 (coperture previste dall’art.265, c.7).

### **Art. 72 - Modifiche agli artt. 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti**

Viene estesa a decorrere dal 5 marzo e fino al 31 luglio 2020 anche ai lavoratori pubblici con figli di età non superiore ai 12 anni, senza limitazione d’età nel caso di disabilità, la possibilità di fruire del congedo straordinario da Covid-19 di cui all’art. 23 del DL Cura Italia per un periodo intero o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, in analogia a quanto previsto per i dipendenti del settore privato.

Viene, inoltre, aumentato da 1000 a 2000 euro il limite massimo per l'acquisto di servizi di baby sitting per i genitori lavoratori dipendenti con figli di età inferiore ai 12 anni del settore sanitario pubblico e privato accreditato appartenenti alle categorie di cui all'art. 25 del DL 18/2020.

#### **Art. 101 – Spese per acquisto di beni e servizi INPS**

L'articolo, al fine in consentire lo sviluppo dei servizi diretti all'erogazione delle prestazioni finalizzate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori derivanti dall'emergenza causata dal Covid-19 e di favorire il rafforzamento dei servizi di consulenza e assistenza all'utenza, autorizza l'INPS ad incrementare nel limite massimo di 68 mln. di euro il valore medio di spesa previsto all'art. 1, comma 591 della L. 160/2019 (acquisto di beni e servizi).

#### **Art. 102 – Spese per acquisto di beni e servizi INAIL**

L'articolo stabilisce che per l'esercizio 2020 le spese per acquisto di beni e servizi dell'INAIL previste all'art. 1, c. 591 della L. 160/2019, possono essere incrementate per un massimo di 45 mln., al fine di rafforzare e sviluppare i servizi di assistenza e consulenza all'utenza a seguito dell'emergenza causata dal Covid-19.

#### **Art. 247 – Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM**

L'articolo, al fine di rispondere celermente alle esigenze assunzionali delle pubbliche amministrazioni, detta in via sperimentale, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31/12/2020, nuove procedure per lo svolgimento dei concorsi.

Nell'ambito della norma una nota dolente è rappresentata dalla soppressione della riserva di cui all'art. 52, comma 1-bis, del DLgs 165/2001, che consentiva alle amministrazioni di riservare – in caso di assunzioni concorsuali – una quota massima del 50% ai dipendenti che fossero in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno, una decisione del tutto immotivata, destinata a frustrare ulteriormente le legittime aspirazioni dei dipendenti e che costerà, in termini formativi, paradossalmente di più, non potendo le amministrazioni far conto su personale che – oltre ad essere titolato a partecipare alle procedure concorsuali – sarebbe stato da subito "spendibile" perché già del tutto ben inserito nella realtà lavorativa.

#### **Art. 248 - Disposizioni per la conclusione delle procedure di reclutamento della Commissione Ripam per il personale delle pubbliche amministrazioni.**

La norma prevede che per le procedure concorsuali del personale non dirigenziale già bandite alla data di entrata in vigore del decreto e per quelle nelle quali, alla medesima data, sia stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali prevista, la Commissione Ripam, su richiesta delle amministrazioni destinatarie delle procedure, possa modificare le modalità di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di concorso, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti.

#### **Art. 249 – Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni.**

La norma dispone che, tenuto conto dell'eccezionalità del periodo e della necessità di approntare una risposta rapida ed efficace, fino al 31 dicembre 2020 tutte le pubbliche amministrazioni di cui

all'art. 1 – comma 2 – del DLgs n. 165/2001 possono in via sperimentale svolgere le procedure concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali.

#### **Artt. da 250 a 252**

Gli articoli recano disposizioni per la velocizzazione dei concorsi e la conclusione delle procedure sospese attraverso il ricorso a procedure di reclutamento eccezionali e semplificate, anche con modalità esclusivamente telematiche, presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, Ministero della Salute e Ministero di Giustizia, oltre al completamento di concorsi già banditi dagli enti pubblici di ricerca.

#### **Art. 257 – Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali relative al personale della Corte dei Conti.**

L'articolo prevede la possibilità di applicare, fino al 31 dicembre 2020, i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale alle procedure concorsuali relative al personale della Corte dei Conti, indette anche congiuntamente ad altre amministrazioni.

#### **Art 261 – Procedure assunzionali del Dipartimento della protezione civile**

La Presidenza del Consiglio è autorizzata ad assumere – per assicurare l'efficienza del Dip. Della protezione civile – n. 30 unità di personale a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale, mediante procedura apposita concorsuale o anche attingendo a concorsi pubblici già in atto. I relativi oneri sono quantificati in € 1.166.608 per l'anno 2020 e in € 1.999.899 e sono detratti dal Fondo per il pubblico impiego previsto dalla L. 232/2016 (art. 1, comma 365).

#### **Art. 262 – Procedure assunzionali del Ministero dell'Economia e delle Finanze**

La norma, in considerazione delle specifiche e straordinarie esigenze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, consente di svolgere con urgenza le procedure concorsuali già autorizzate per il reclutamento di personale di alta professionalità al fine di immettere i vincitori in servizio entro il 2020.

#### **Art. 263 – Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e del lavoro agile**

L'articolo specifica che la previsione del lavoro agile quale modalità ordinaria di lavoro nelle pubbliche amministrazioni deve essere rimodulata alla luce del graduale riavvio delle attività produttive e commerciali.

Pertanto, fino al 31 dicembre 2020, le amministrazioni sono tenute ad organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale e introducendo modalità di interlocuzione programmata anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza dell'utenza.

Nella norma manca del tutto una giusta perequazione tra le esigenze dei genitori-lavoratori pubblici che abbiano figli di età inferiore ai 14 anni e quanto invece concesso ai dipendenti del settore privato, e mancano – infine – le necessarie previsioni di confronto con le oo.ss. per quanto concerne le modalità di analisi e programmazione del cd. "lavoro agile", con una spinta centralista

che tradisce vecchie ambizioni di accentramento decisionale e di autoreferenzialità che francamente si speravano superate.

#### **Art. 264 – Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19**

L'articolo mira a garantire la massima semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza causata dal Covid-19, prevedendo una serie di misure di semplificazione dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 21 dicembre 2022.

### **MEZZOGIORNO**

---

*Il decreto interviene con solo 3 misure, specifiche ed aggiuntive, in favore della resistenza e ripresa delle imprese e della popolazione del mezzogiorno ed una specifica per le aree interne, attuando, con modifiche, misure già Previste nel Piano sud 2030.*

*Per il resto definisce alcune misure di riassetto del sistema, utili per regolare il rapporto Stato Regioni, ma non chiare nella portata finanziaria, nè nell'effetto sulla possibilità di portare avanti gli investimenti che, come la Cisl ha sottolineato, ha necessità di interventi in supporto del sistema produttivo e dell'occupazione, ma anche una significativa ripresa degli investimenti pubblici e privati.*

*E' essenziale che i processi di riprogrammazione sia a livello locale che nazionale, dei fondi in genere ma soprattutto del Fondo sviluppo e coesione FSC (trattati nello specifico capitolo) siano frutto del confronto con le OOSS. Trattasi di risorse essenziali per il Mezzogiorno che corrono il rischio di essere disperse in mille rivoli, reiterando la non attenzione alle misure strutturali necessarie per lo sviluppo.*

#### **Art.234 Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno.**

Consiste in un rafforzamento del credito d'imposta per la ricerca per le imprese del mezzogiorno con un incremento del credito stesso sia in risposta al Covid, ma anche che ampie spese connesse alla ricerca industriale e sviluppo sperimentale e destinate supportare costi relativi alle persone e mezzi necessarie a realizzarli. Il credito aggiunge un incremento dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese (almeno 250 addetti- fatturato annuo è almeno 50 milioni), dal 12 al 35 per cento per le medie imprese (almeno 50 addetti - fatturato annuo di almeno 10 milioni) e dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese ( meno di 50 persone e fatturato non superiore a 10 milioni di euro)

*Commento: Misura positiva in supporto a tutte le imprese coinvolte in percorsi di ricerca e innovazione, molto utile per stimolare le imprese del mezzogiorno a fruire di questo incentivo cista la loro bassa propensione. La formulazione è abbastanza elastica da promuovere processi innovativi in aziende fragili.*

**Art.235 Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di “Resto al Sud” per far fronte agli effetti dell’emergenza sanitaria.**

Per supportare le nuove attività produttive nate per effetto dell’incentivo resto al Sud (più di 5.200 iniziative imprenditoriali in settori economici più interessati dagli effetti della crisi (52% attività turistico/culturali; 19% servizi alla persona). Viene stanziato un finanziamento a fondo perduto di 15000 euro, per le attività di lavoro autonomo o professionale e di 1000 euro per ogni socio per le imprese, per un massimo di 40.000 euro a impresa. La concessione del finanziamento avviene a verifica del rispetto dei termini sottoscritti per la realizzazione dell’investimento finanziato con la misura ed è finanziato a valere sulle risorse che già finanziano la misura stessa, che era stata rifinanziata dalla legge di bilancio 2020.

*Commento. Misura molto positiva. La Cisl ha sostenuto la misura resto al sud che è finalizzata alla nuova imprenditorialità ed allo sviluppo di attività autonome.*

**Art.236 Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno**

Il fondo sviluppo e coesione, finanzia nelle regioni del mezzogiorno il terzo settore con uno stanziamento di 120 milioni di euro di cui 20 milioni per la povertà educativa. Sarà l’Agenzia per la coesione che definirà la finalità specifica degli interventi. Qualora lo vogliano le regioni possono procedere per concedere ulteriori finanziamenti alla misura.

*Commento: importante misura per raggiungere i soggetti più fragili e marginali.*